



LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 15 01 1985 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 16 01 1985 N. 0003

SUPPLEMENTO 16 01 1985 N. 0002

Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione ai sensi dell' articolo 1 dello Statuto.

ARTICOLO 1

Sono adottati ai sensi dell' articolo 1 dello Statuto lo stemma e il gonfalone quali simboli ufficiali della Regione Liguria. Sono altresì stabilite le caratteristiche del sigillo regionale.

ARTICOLO 2

Lo stemma della Regione raffigurato nel bozzetto allegato sub A) che forma parte integrante della presente legge e' costituito da una caravella stilizzata marginata in nero e colorata in argento con vela bianca inquartata da croce rossa con stelle d' argento nei riquadri.

ARTICOLO 3

Il gonfalone della Regione raffigurato nel bozzetto allegato sub B) che forma parte integrante della presente legge e' costituito da un drappo a bande verticali di eguale larghezza colorate da sinistra verso destra di verde di rosso e di azzurro mare. Nel centro del gonfalone figura lo stemma della Regione con larghezza pari ai tre quinti della larghezza complessiva del drappo. All' innesto del puntale sull' asta del gonfalone e' annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale. L' esposizione e l' uso nelle pubbliche funzioni del gonfalone della Regione si conformano alle disposizioni previste al riguardo dalla legge della Repubblica.

ARTICOLO 4

Il sigillo della Regione e' di forma circolare riporta al centro lo stemma ed in corona la dicitura << Regione Liguria >> con l' indicazione dell' Organo regionale cui il sigillo e' assegnato.

ARTICOLO 5

Il sigillo e' assegnato: 1) al Consiglio regionale ed al suo Presidente; 2) alla Giunta regionale; 3) al Presidente della Giunta regionale; 4) al Comitato regionale di controllo ed alle sezioni provinciali dello stesso. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli Organi regionali sopraindicati. Della conservazione ed uso dei sigilli sono responsabili i Dirigenti dei Servizi regionali cui

gli stessi sono assegnati.

ARTICOLO 6

La raffigurazione dello stemma della Regione deve esser apposta sul frontespizio del Bollettino Ufficiale su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione su tutta la carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali. L' uso dei simboli della Regione e' escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell' ente.

ARTICOLO 7

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 15 gennaio 1985

TITOLO DEDOTTO Bozzetti dello stemma e del gonfalone della Regione Liguria.

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1985

___Num:0003

___Boll__Uff__Num:03

___Boll__Uff__Anno:1985